



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Area I – Studi e contenzioso

e-mail certificata: politicheimmigrazione.contenzioso@pecdici.interno.it

Al Consiglio di Stato – Sezione Prima

Piazza Capo di Ferro, 13

00186 ROMA

All'Avv. Francesco Zofrea

Via Quintilio Varo, 33 –

00174 ROMA

francescozofrea@ordineavvocatiroma.org

OGGETTO: *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor ADUN DESMOND nato in Nigeria il 12 agosto 1977 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Francesco Zofrea Via Quintilio Varo, 33 - Roma, avverso il provvedimento della Prefettura di Roma di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare.*

Si trasmette, per il parere di competenza, la relazione, in quadruplica copia, corredata dei relativi documenti e atti inerenti il ricorso in oggetto indicato.

All'Avv. Francesco Zofrea, che ne ha fatto richiesta, ne viene inviata una copia per le eventuali osservazioni e deduzioni difensive che dovranno essere prodotte entro venti giorni dal ricevimento della presente alla seguente casella di posta certificata:
politicheimmigrazione.contenzioso@pecdici.interno.it.

IL DIRIGENTE

Allegato




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, - 1 Lug. 2015

Relazione al Signor Ministro per la richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Area I – Studi e Contenzioso
Rif. Prot. n. 5292/2014

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor ADUN DESMOND contro il Ministero dell'Interno/ Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma. Emersione dal lavoro irregolare (D. lgs. 109/2012).

FATTO

Il signor Paul Paul Paul Prince, in data 11.10.2012, presentava allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma, ai sensi del D. lgs. 109/2012, domanda di emersione dal lavoro irregolare in favore del signor ADUN DESMOND, nato in Nigeria il 12.8.1977.

L'istanza in argomento veniva rigettata (all.1) con provvedimento del 25.3.2014, previa regolare comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n.241/90, in quanto non era stata prodotta la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme previste a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Il ricorrente, con il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (all.2) del 23.7.2014, chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto di rigetto per violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta insussistenza dei presupposti, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Invero, "La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi" di cui all'art. 5, comma 5, del D. lgs. 109/2012, deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno.

Nel caso di specie, come peraltro emerge dal provvedimento di rigetto, sebbene le parti fossero state convocate dallo Sportello Unico di Roma per poter dimostrare la regolarità fiscale della posizione del signor ADUN DESMOND, tuttavia non era stata prodotta la documentazione richiesta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Poiché tale omissione, essendo l'unico motivo del rigetto, è ascrivibile al solo datore di lavoro, come lo stesso ricorrente evidenzia, questi avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Invero, dalla documentazione esibita in ricorso (all.3), risulta che il ricorrente ha percepito regolare retribuzione nel periodo maggio/ novembre 2012, con emissione delle relative buste -paga.

Ciò posto, non sussistendo ulteriori diversi motivi di rigetto ed avendo accertato la regolarità della posizione contributiva e fiscale, la Prefettura, dopo aver accertato la presenza del lavoratore sul territorio nazionale almeno dal 31.12.2011, come richiesto dalla norma, legittimamente avrebbe potuto concedere all'odierno ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Infatti, con Circolare congiunta n. 4417 del 10/7/2013, questo Ministero e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno dato indicazioni affinché *"nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro – omissis – lo Sportello Unico, previa verifica dei pagamenti delle somme previste dall'art. 5 – comma 5 del D. Lgs. 109/2012 – omissis – e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio della richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione"*.

Per quel che attiene, infine, all'istanza cautelare, si ritiene che la stessa possa considerarsi assorbita dalla decisione di merito relativa al ricorso in argomento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Con tali conclusioni, si chiede la trasmissione della presente relazione al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Mordone

VISTO : si autorizza l'inoltro degli atti al
Consiglio di Stato per il parere

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Domenico Manzoni

ST/ roma ADUN DESMOND

**Sportello unico per l'immigrazione
di Roma**

Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma

Protocollo comunicazione M_IT PR_RMSUI 00025341 25/03/2014
Riferimento pratica P-RM/L/N/2012/I16689 RM4803660201

PREMESSO che **PAUL PAUL PAUL PRINCE**, nato a NIGERIA il 13/10/1966, residente a ROMA (RM) in VIA PADRE ANGELO CERBARA, 3 ha inoltrato in data 11/10/2012 domanda di emersione dal lavoro irregolare P-RM/L/N/2012/I16689 RM4803660201 a favore di **ADUN DESMOND** nato il 12/08/1977 cittadino, ai sensi del D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109;

VISTO l'art. 5 comma 9 del D.Lgs. n.109/2012 il quale dispone che: "lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della Direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno";

CONSIDERATO che la pratica in argomento è stata rigettata, relativamente al datore di lavoro, in seguito al parere negativo della Direzione Territoriale del Lavoro, in quanto il richiedente non è in possesso del requisito reddituale minimo previsto dalla normativa vigente per l'assunzione del lavoratore;

PRESO ATTO che il lavoratore è stato convocato presso questo Sportello per la definizione della procedura di emersione volta all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi del D.L. 76/2013 il quale dispone che: "Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione";

CONSIDERATO che in sede di convocazione il lavoratore non produceva la seguente documentazione richiesta dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda:

- denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto di emersione (da maggio 2012 sino alla data di sottoscrizione del contratto o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comunicata agli Enti competenti nelle modalità prescritte dalla legge);

- modelli F24 attestante il pagamento dei contributi denunciati con i flussi Uniemens e riferiti al lavoratore oggetto di emersione (da maggio 2012 in poi);

- apertura di apposita posizione contributiva contraddistinta dal codice "5W" relativa al lavoratore oggetto di emersione, come previsto dalle circolari INPS n.113 del 14/09/2012 e n.118 del 28/09/2012 (matricola INPS del lavoratore diversa da quella aziendale);

TENUTO CONTO che è stato notificato, al lavoratore, un ulteriore invito a presentarsi in data 25/03/2014 contenente, altresì, l'avviso che la mancata integrazione documentale avrebbe comportato il rigetto dell'istanza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, dell'art. 5 comma 9 del D.Lgs. n.109/2012 e dell'art. 4 comma 1 del Decreto interministeriale del 29/08/2012;

PRESO ATTO che anche in data 25/03/2014 il lavoratore non ha presentato la documentazione summenzionata;

RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti per rigettare l'istanza di emersione di cui al primo capoverso;

VISTI il D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109 e il Decreto interministeriale del 29/08/2012;

DECRETA

il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da **PAUL PAUL PAUL PRINCE** a favore di **ADUN DESMOND**, come sopra generalizzati, per i motivi indicati in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione del medesimo.
Roma 25/03/2014

IL DIRIGENTE

Viceprefetto

Dott. Ferdinando Santoriello

Notificato in Roma, il giorno 25/03/2014 a:

ADUN DESMOND

doc.n. passaporto A03908389

firma

Il presente estratto da archivio informatico è stato predisposto, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, tramite il sistema informativo automatizzato dello Sportello unico per l'immigrazione di Roma (SANA). Il responsabile del procedimento è il Viceprefetto Dott. Ferdinando Santoriello. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento.

ACQUISTI AMMINISTRATIVI - Doc COXZ F.P. - <http://sana.interno.it>

Ima D. Parisi

cc. 2

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO ZOFREA

Avv. Marco Ponteduro

Avv. Andrea Alcaro

Avv. MariaCaterina Zofrea

ECC.mo Signor Presidente della Repubblica

* * * * *

RICORSO STRAORDINARIO al CAPO DELLO STATO

ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199

**AVVERSO IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI SANATORIA PER LAVORO
SUBORDINATO**

Per: il Sig. Adun Desmond, nato in Nigeria il 12 agosto 1977 per la presente procedura rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea c.f. (ZFRFNC78C25C352X), con studio in Roma alla Via Quintilio Varo 33 int. 23, giusta delega in calce al presente atto,

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente indirizzo e mail:
francescozofrea@ordineavvocatiroma.org ; e al seguente n. di fax 06.64780266

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avv.ra Generale dello Stato, in Roma via dei Portoghesi 12

Nonché contro



Ministero dell' interno
Dipartimento di Roma
AOO Politiche

Protocollo 0005163 del 08/09/2014
UOR: Se.2
UOR-CC:
T. 0294/0293



0005163 080914

Via Quintilio Varo 33 int. 23 00714 Roma tel. / fax 06.64780266 cell 346.0157425

e-mail: francescozofrea@ordineavvocatiroma.org

Numero 02882/2015 e data 26/10/2015 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01199/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Desmond Adun, contro U.T.G. - Prefettura di Roma, avverso il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 5292/2014 del 01/07/2015 con la quale il Ministero dell'interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso:

che nell' adunanza del 23 settembre 2015 il ricorso è stato accolto nel merito;

ritenuto che, nelle more della predisposizione del decreto di accoglimento del Capo dello Stato da parte del Ministero, occorre evitare che l'atto impugnato vada portato a conseguenze ulteriori;

ritenuto, pertanto, utile pronunciarsi sulla misura cautelare che avrà efficacia fino all'adozione del decreto del Capo dello Stato di accoglimento nel merito del ricorso;

ritenuto di accogliere l'istanza incidentale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

P.Q.M.

Esprime il parere che, in accoglimento dell'istanza cautelare, l'esecutività degli atti impugnati debba essere sospesa.

L'ESTENSORE
Rocco Antonio Cangelosi

IL PRESIDENTE F/F
Anna Leoni

IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini

Numero 03173/2015 e data 26/11/2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01199/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Desmond Adun, contro U.T.G. - Prefettura di Roma, per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 5292/2014 del 01/07/2015 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso:

Con il ricorso straordinario in oggetto, del 23/7/2014 il signor Adun Desmond, nato in Nigeria il 12 agosto 1977, chiede l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare, presentata in suo favore dal signor Paul Paul Paul Prince in data 11 ottobre 2012 e respinta dallo sportello unico per l'immigrazione di Roma, in quanto non era stata prodotta la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme previste a titolo retributivo e fiscale

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di rigetto per violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta insussistenza dei presupposti, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta.

Considerato:

La Sezione, concorda con l'Amministrazione nel ritenere fondato il ricorso, atteso che con circolare congiunta n.4417 del 10 luglio 2013 le competenti amministrazioni del lavoro e delle politiche sociali hanno dato indicazioni che nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, lo sportello unico previa verifica dei pagamenti delle somme previste e del requisito della presenza sul territorio nazionale, provvederà al rilascio della richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Nel caso di specie risultando che il ricorrente ha percepito regolare retribuzione nel periodo maggio/novembre e che il mancato pagamento delle somme a titolo contributivo e fiscale era dovuta al solo datore di lavoro, la prefettura avrebbe dovuto concedere all'interessato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.

L'ESTENSORE
Rocco Antonio Cangelosi

IL PRESIDENTE F/F
Anna Leoni

IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini